

CONVENZIONE TRA L'ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPORT, ASSOCIAZIONISMO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASATENOV-APS IN MATERIA DI ATTIVITÀ ED INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E AGGREGATIVO ANNI 2024-2026

Il giorno 14 del mese di dicembre dell'anno 2023 nella sede del Comune di Casatenovo – Piazza della Repubblica, 7

TRA

Il Comune di Casatenovo qui rappresentato dalla dr.ssa Alessia Manzoni in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona, il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Casatenovo con sede in Casatenovo Piazza della Repubblica, 7 - C.F. E P.IVA 00631280138

E

L'associazione Pro Loco di Casatenovo-APS di Casatenovo con sede in Casatenovo via Cascina Levada n.1 - C.F. 94000890130 – P.I. 02403160134 - rappresentata dal Presidente Rosa Adele Galbiati ed ivi per la carica domiciliata;

I dati sensibili, riferiti alle persone fisiche indicate nella presente convenzione, sono conservati presso l'ufficio cultura del comune di Casatenovo;

PREMESSO CHE:

- L'Assessorato alla Cultura, Sport, associazionismo propone diverse iniziative rivolte ai cittadini come, a titolo semplificativo ma non esaustivo, il carnevale casatese, la festa del paese, gli eventi presso l'auditorium di via Parini, Ville Aperte e la cerimonia di consegna del premio per la pace "Graziella Fumagalli, Madre Erminia Cazzaniga e Suor Luisa dell'Orto";
- L'Associazione Pro Loco di Casatenovo-APS si occupa da anni, in stretta collaborazione con l'amministrazione e le associazioni attive del territorio, dell'organizzazione di manifestazioni, in particolare, convegni, incontri, momenti aggregativi, escursioni, visite guidate e della valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale per la promozione della comunità e del suo sviluppo sociale e culturale, incentivando la partecipazione alla vita collettiva;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art.118 – 4^a comma- della Costituzione così come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- l'art. 2 – 1^a comma - della Legge 383 del 7 dicembre 2000: "Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.";

- l'art. 3 - 5^a comma - del T.U.E.L. "I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- l'art. 119 del T.U.E.L.: "al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi";
- l'art. 3 dello Statuto comunale inerente il principio di sussidiarietà: le "funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale";
- l'art. 5 – 2^a comma - dello Statuto comunale prevede tra i compiti del comune "la valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera manifestazione";
- l'art. 62 – 1^a comma - dello Statuto Comunale "Associazioni" nel quale si specifica che "Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini";
- gli art. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) nei quali si specificano le modalità di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nei rapporti con gli enti pubblici, con particolare riguardo allo strumento giuridico della convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 –OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Assessorato alla Cultura, associazionismo, Sport si avvarrà della collaborazione dell'Associazione Pro Loco di Casatenovo-APS di Casatenovo per co-programmare, co-progettare, coordinare e realizzare eventi quali: convegni, mostre, concerti, visite guidate, iniziative istituzionali in occasione di festività nazionali e cerimonie.

Ogni evento dovrà essere approvato con una deliberazione di Giunta Comunale, con evidenziate le finalità ed i costi.

ART. 2 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

Tutte le iniziative, gli impegni reciproci e i costi saranno preventivamente concordati e dovranno rientrare nelle finalità statuarie degli enti firmatari della presente convenzione.

L'Assessorato alla cultura e l'Associazione Pro Loco di Casatenovo-APS potranno organizzare delle iniziative durante l'anno presso l'auditorium di via Parini, usufruendo della tariffa agevolata con modalità e costi ai sensi della convenzione stipulata tra il Comune di Casatenovo e la Parrocchia "San Giorgio Martire".

Tali iniziative potranno essere realizzate dalle associazioni casatesi regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni di volontariato e senza fini di lucro, Pro Loco di Casatenovo-APS compresa, e dalle scuole di ogni ordine e grado di Casatenovo.

In caso di utilizzo le Associazioni si impegnano a contribuire alle spese vive dell'affitto sostenute dall'Associazione Pro Loco di Casatenovo-APS versando alla stessa un contributo pari al 30% della tariffa agevolata predefinita dalla sopracitata convenzione.

L'Assessorato si impegna a trasmettere tempestivamente, tramite l'ufficio competente, qualsiasi informazione di carattere pratico ai fini di coordinare e concordare le iniziative.

Su tutto il materiale pubblicitario relativo a tutte alle iniziative concordate saranno apposti gli stemmi dell'Assessorato alla Cultura e dell'associazione Pro Loco di Casatenovo-APS.

ART. 3 – RISPETTO DELLE REGOLE DISCIPLINANTI L'ATTIVITA'

L'Associazione Pro Loco di Casatenovo-APS dichiara di essere in possesso di un'organizzazione interna idonea alla realizzazione pratica delle iniziative oggetto della presente convenzione.

L'Associazione Pro Loco di Casatenovo-APS si impegna ad informare l'ufficio competente di tutti quei fatti ed eventi che possano compromettere il buon andamento delle iniziative concordate.

Il Comune si riserva la facoltà di operare, se opportuno e necessario, i relativi controlli tramite il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, coadiuvato dalla Responsabile del procedimento.

ART. 4 - RIMBORSO SPESE PER LE INIZIATIVE REALIZZATE

L'Associazione Pro Loco di Casatenovo-APS si impegna a trasmettere all'ufficio competente il rendiconto delle spese vive effettivamente sostenute, comprensivo di eventuali entrate.

A titolo di rimborso spese e fino a concorrenza delle stesse verrà liquidata all'Associazione Pro Loco di Casatenovo-APS, per ciascun anno solare oggetto della presente convenzione, la somma di € 15.000,00, senza ritenute in quanto da considerarsi attività istituzionale senza alcuna finalità commerciale ai sensi dello statuto.

Previa ulteriore disponibilità nell'esercizio finanziario di competenza, tale somma potrà essere integrata qualora in corso d'anno si organizzassero di comune accordo iniziative e/o manifestazioni non inserite nella programmazione annuale.

ART. 5 – CAMPAGNE SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI

L'Associazione Pro Loco di Casatenovo-APS in occasione di eventi che si andranno ad organizzare potrà raccogliere proventi che dovranno essere utilizzati per finalità oggetto della presente convenzione.

Tali introiti saranno esposti nella rendicontazione di cui all'art.4.

L'Associazione Pro Loco di Casatenovo-APS potrà favorire campagne di "fundraising" e di sensibilizzazione volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio artistico comunale.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di tre anni, con decorrenza dal 01.01.2024 e scadenza il 31.12.2026. Il presente atto potrà essere risolto di comune accordo o rescisso con comunicazione scritta inviata mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di preavviso.

ART. 7 - RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia e si applicano le agevolazioni fiscali di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CASATENOVO:

Il responsabile del settore servizi alla persona



PER L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASATENOVO-APS:

Il presidente



